

112\2019 V. G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL TRIBUNALE DI BRINDISI**  
**Sezione Civile**

Il G. D. Stefano M. Sales  
letti gli atti della procedura  
rilevato che

- La proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9;  
P. Q. M.

fissa l'udienza del 16\4\2019, disponendo l'immediata comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto;  
dispone procedersi alla pubblicità sul sito Astelegali della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;  
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.  
Brindisi, 1\2\2018

il G. D.

TRIBUNALE DI BRINDISI

Depositato in Cancelleria

il 4 FEB 2019



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Anna Maria ATTOLINI)

1

**IL GIUDICE**  
dott. S. M. Sales